

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 210

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Norme per contrastare l’acquisizione di prestazioni sessuali

ONOREVOLI SENATORI. - È diventato necessario legiferare per contrastare il fenomeno dilagante della prostituzione, alla luce di un esame comparato della legislazione europea ed in un momento in cui la prostituzione viene esercitata in tutti i Paesi d'Europa in modo preponderante da persone legate a varie forme di schiavitù, determinate, nel più tipico dei casi, da particolari situazioni di indigenza. Si prenda, ad esempio, la situazione dei Paesi africani dove la decolonizzazione ha favorito spaventose guerre civili e violente dittature tribali, che, unite ad endemici stati calamitosi di siccità ed alla diffusione di malattie nuove ed antiche, hanno determinato l'impoverimento insostenibile di intere popolazioni.

Così pure la fame, la violenza, l'anarchia, la mancanza di sbocchi culturali e sociali, seguite al crollo delle dittature comuniste, hanno portato sulle strade d'Europa un numero inimmaginabile di giovani donne, ed addirittura di bambine, che, ridotte in schiavitù più o meno accettata in vista di eventuali sperati sbocchi di indipendenza economica, si sono trovate sottoposte alle più atroci violenze da parte della criminalità organizzata che, dalla Russia all'Albania, fa commercio di carne umana a fini di sfruttamento sessuale.

Il numero delle prostitute straniere in Italia è stimato in 30.000 con percentuali enormemente superiori a quelle della prostituzione locale (circa 5000 prostitute) ormai più legata al fenomeno della droga che non a quello della gestione a scopo di lucro della propria sessualità.

Tutta la legislazione europea mira a colpire, oltre «all'adescamento attivo», lo sfruttamento della prostituzione e, talvolta, prevede misure sociali e di accoglienza a favore di persone in pericolo di prostituzione o che

vogliono abbandonare la prostituzione stessa (articoli da L345-1 a L345-4 del codice dell'azione sociale e delle famiglie).

Nella legge tedesca, l'articolo 232 del codice penale recante «Tratta di esseri umani per lo sfruttamento sessuale», tenendo conto della Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950, e ratificata ai sensi della legge 23 novembre 1966, n. 1173, tutela sia i cittadini tedeschi che quelli stranieri dallo sfruttamento del corpo e della libertà personale; quindi non soltanto si colpisce la prostituzione in senso stretto, ma si sottolinea lo stato di necessità o di abbandono preesistente ad essa che la determina.

Ma la legislazione che con più coraggio ha invertito gli obsoleti termini della questione prostituzione ed ha risolto in maniera definitiva la stessa è quella svedese, con la legge n. 408 del 1998, recante: «Proibizione dell'acquisto di servizi sessuali», entrata in vigore il 1° gennaio 1999, e che ha dato risultati sorprendenti. La novità è che tale legge considera l'acquisto di servizi sessuali una violenza grave contro la persona umana e quindi coloro che si avvalgono di prestazioni sessuali offerte da persone che esercitano la prostituzione sono puniti con una multa o con la reclusione fino a sei mesi.

Il concetto nuovo è quello di considerare non vendibile il corpo umano e questo significa ridare valore alla libertà dei rapporti sessuali ed evitare che le prostitute comprate e vendute, più o meno consenzienti, più o meno in stato di bisogno fisico e psichico, più o meno soggette alla «protezione» di uno sfruttatore che può essere anche un parente o un amico, non siano relegate in quartieri ghetto, lontano dagli occhi dei benpen-

santi e controllate igienicamente come animali da stalla.

Il presente disegno di legge, pertanto, si ispira direttamente alla citata legge svedese, che ha come titolo «Proibizione dell'acquisto di servizi sessuali» e come sottotitolo «Norme sulla violenza contro le donne».

L'unica forma di contrasto del fenomeno della prostituzione non può pertanto che recare, come il presente disegno di legge, un solo articolo che colpisce quei 9 milioni di clienti che annualmente, in Italia, comprano prestazioni sessuali da persone umane utilizzate come semplici oggetti privi di dignità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali offerte da soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con multa da euro 550 a euro 1.600.